

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: MARTINI)

Roma, 27 settembre 2017

Osservazioni sull'atto:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1295/2013 che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) (COM(2017) 385)

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta si prefigge di integrare, nell'ambito dei finanziamenti del programma Europa creativa, per il triennio 2018-2020, lo stanziamento annuo di 600 mila euro in favore dell'Orchestra dei giovani dell'Unione europea (EUYO);

ricordato che l'Orchestra, fondata nel 1976, ha come presidente onorario il Presidente del Parlamento europeo e come membri onorari i capi di Stato o di Governo degli Stati membri, guidati dal Presidente della Commissione europea, e che essa è composta da giovani musicisti provenienti da tutti gli Stati membri dell'Unione, selezionati secondo rigorosi criteri di qualità, che da 40 anni si esibiscono in nome dell'Unione europea;

considerato, in particolare, che:

- l'Orchestra è stata sostenuta negli anni passati attraverso diverse modalità;

- da ultimo, per il 2016 e il 2017, l'Orchestra ha ricevuto una "sovvenzione di funzionamento", prevista dall'articolo 121 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, a titolo di liberalità, in quanto organismo che persegue uno scopo di interesse generale europeo o un obiettivo che si iscrive nel quadro della politica della cultura dell'UE;

- con la proposta in titolo, si vuole ricorrere all'articolo 190 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE/Euratom) n. 966/2012, che consente di assegnare sovvenzioni, a carico del bilancio UE, senza invito a presentare proposte, in favore di "organismi indicati in un atto di base";

- a tal fine, la proposta prevede di modificare l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1295/2013, che istituisce il programma Europa creativa, per includere l'Orchestra dei giovani dell'Unione europea tra le misure destinatarie del sostegno del sottoprogramma Cultura,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 167, paragrafo 5, primo trattino, che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di "azioni di incentivazione" volte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione nell'ambito della cultura. Si tratta della medesima base giuridica del regolamento istitutivo del programma Europa creativa;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di assicurare un sostegno finanziario partecipato da tutti gli Stati membri in favore dell'Orchestra dei giovani

Al Presidente
della 7^a Commissione permanente
S E D E

provenienti da tutti gli Stati dell'Unione europea, non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta si limita a stabilire le modalità di finanziamento dell'Orchestra e una somma che, in base alle precedenti esperienze maturate nell'ambito del finanziamento della stessa Orchestra, in particolare nel quadro del programma Europa creativa, è stata considerata appropriata per tale organizzazione. Inoltre, la sovvenzione proverrà dall'attuale dotazione finanziaria del sottoprogramma Cultura di Europa creativa e non richiederà ulteriori risorse provenienti dal bilancio dell'UE. D'altra parte, l'indicazione nominativa dell'Orchestra, nell'ambito di un regolamento che, per il resto, fa riferimento solo a categorie o settori di intervento, può considerarsi giustificata dal carattere quasi istituzionale dell'organizzazione europea in questione, che si esibisce in nome dell'Unione europea.

Claudio Martini